



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- VISTA la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri *"Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"*;
- VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81 *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- VISTA la Legge 8 marzo 2000, n. 53 *"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città"*;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e ss.mm.ii.;
- VISTI i CC.CC.NN.LL. relativi al personale del comparto Università, oggi comparto Istruzione e Ricerca, nel tempo vigenti;
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016 - 2018;
- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- VISTA la Circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, *"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*;
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020**, *"Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"*;
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020**, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- VISTA la determina del 10 marzo 2020 prot. n. 86882 relativa all'introduzione del "Piano straordinario lavoro agile emergenziale ed altre misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020**, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, ed in particolare l'art. 1, comma 6, il quale prevede che *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente,*



*anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;*

- VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;*
- VISTA la **determina del 12 marzo 2020 prot. n. 88784**, adottata a parziale modifica di quanto previsto dal Piano Straordinario *“Lavoro agile emergenziale ed altre misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, introdotto con la determina del 10.3.2020 prot. n. 86882;
- VISTO il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 87 *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”;*
- VISTA l'**Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020** *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020**, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), il quale, tra l'altro, prevede che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18;
- VISTA la **determina del 23 marzo 2020 prot. n. 92268**, con la quale il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è stato prorogato fino al 3.4.2020;
- VISTO il **Decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19** *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettere s) e t), l'art. 2, comma 3, l'art. 5, comma 1, lett. a);
- VISTA la **Circolare n. 2/2020** del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'1 aprile 2020, *“Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19” - Circolare esplicativa”;*
- VISTO il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 aprile 2020**, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, ed in particolare l'art. 1, comma 1, con il quale, fra l'altro, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;
- CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio;
- TENUTO CONTO, pertanto, della perdurante esigenza di tutelare il personale dell'Ateneo e della conseguente necessità di confermare le misure adottate al fine di contenere il rischio del contagio in attuazione delle disposizioni governative;

#### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria, **il termine di efficacia della determina del 12.3.2020 prot. n. 88784 è ulteriormente prorogato fino al 13 aprile 2020**, e comunque fino alla vigenza delle disposizioni del Governo relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Il Direttore generale  
(prof. Giovanni La Via)